CHE AUTORIZZA LA SPESA STRAORDINARIA DI L. 32,000,000 PER L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME

Art. 7 (Convenzione)

La presente Convenzione sara' registrata col diritto fisso di una lira, e non sara' valida fino a che non sia stata approvata per legge.

E, richiesto io segretario, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, ed in presenza dei testimoni, alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'.

Il Direttore Generale FRANCESCO TEDESCO.

Il Sindaco di Spezia GIULIO DELLA TORRE.

Alessandro Massa, testimone. Novello Felice, testimone.

Quest'atto consta di tre fogli di carta bollata scritti di mano del signor cavalier Alessandro Massa, archivista in questo Ministero, sopra facciate dieci, questa compresa, e contiene quattro inserzioni per foglietti diciotto ed un disegno, scritti sopra facciate ventotto.

In fede - Firmato GIOVANNI DOMINEDO', segretario.

Versione in vigore dal 15 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime
Estremi	Legge 13 marzo 1904, n. 102
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-straordinaria-di-l-32-000-000-per-l-esecuzione/convenzione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it